

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2211-ter}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRA, ARMELLIN, GARAVAGLIA, RAVASIO, ORSENIGO,
BRUNETTO, FRONZA CREPAZ, SARETTA, MANFREDI,
VOLPONI, PERANI, ANTONUCCI, AGRUSTI**

Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

[Già articoli 1, 6, 7, 10, 26 e 29 (per la parte che si riferisce agli articoli 6 e 7) della proposta di legge n. 2211, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1990]

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione di morte).

1. La morte è la cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo.

2. Essa può essere determinata da arresto cardiaco o da lesioni dirette dell'encefalo.

ARTT. 2-5.

.....
.....
.....
.....

ART. 6.

(Criteri e modalità per l'accertamento della morte da arresto cardiaco).

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, in caso di arresto cardiaco irreversibile, l'accertamento della morte deve essere effettuato mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

2. La morte deve essere accertata e dichiarata da due medici, di cui uno esperto in cardiologia

.

.

ART. 7.

(Criteri per l'accertamento della morte cerebrale).

1. Nei soggetti affetti da lesioni cerebrali e sottoposti a rianimazione la morte si verifica quando, in assenza di fattori tossici endocrini o metabolici o di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale o di ipotermia indotta artificialmente, sia riscontrata la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

a) assenza completa dei riflessi del tronco cerebrale e precisamente:

1) rigidità pupillare alla luce;

2) assenza dei riflessi corneali;

3) assenza dei riflessi oculo cefalici e vestibolo oculari;

4) assenza di risposta motoria nei territori innervati dai nervi cranici;

5) assenza del riflesso di tosse suscitata dalle manovre di aspirazione tracheobronchiale;

b) assenza di respirazione spontanea nonostante una situazione sicuramente accertata di normocapnia;

c) condizione di silenzio elettrico cerebrale.

2. L'inizio e la simultaneità delle condizioni predette determinano il momento della morte, ma questa deve essere accertata attraverso la loro persistenza durante un successivo periodo di sei ore sempre in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale o di condizioni di ipotermia indotta artificialmente.

3. Le modalità di accertamento delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

ARTT. 8-9.

.....
.....
.....
.....

ART. 10.

(Equiparazione di norme).

1. Gli accertamenti di morte di cui all'articolo 7 equivalgono a quelli previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

ARTT. 11-25.

.....
.....
.....
.....

ART. 26.

(Sanzioni amministrative).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, anche a mezzo degli uffici dipendenti, sulla esecuzione della presente legge e, qualora accertino la violazione delle disposizioni contenute nella stessa, irrogano le sanzioni di cui al comma 2, con le forme e

le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Senza pregiudizio per l'applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

3. La predetta sanzione non si applica congiuntamente alle pene previste dall'articolo 29

ARTT. 27-28.

.
.
.
.

ART. 29.

(Sanzioni in caso di inosservanza delle modalità di accertamento della morte).

1. La inosservanza delle disposizioni relative alle condizioni e modalità di accertamento della morte di cui all'articolo 6, all'articolo 7, comma 2,
. è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ARTT. 30-32.

.
.
.
.